

**COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO CHIETI PESCARA  
PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI EX ART. 71  
DPR 445/2000 E S.M.I.**

## **Sommario**

Articolo 1 – Definizioni .....	2
Articolo 2 – Tipologia dei controlli .....	2
Articolo 3 – Esclusione dei controlli.....	2
Articolo 4 – Controlli puntuali .....	2
Articolo 5 – Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali .....	3
Articolo 6 – Controlli a campione sulle duplicazioni.....	5
Articolo 7 – Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori.....	5
Articolo 8 – Verifica occupati dichiarati in allegato A da Associazioni Imprenditoriali.....	6
Articolo 9 – Controlli in caso di fondato dubbio .....	6
Articolo 10 – Errori sanabili e imprecisioni rilevate nei controlli.....	7
Articolo 11 – False dichiarazioni .....	7
Articolo 12 – Disposizioni finali e rinvio.....	7

## **ARTICOLO 1 -DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente provvedimento:
  - a. "decreto" indica il D.M. 4 agosto 2011, n. 156;
  - b. "responsabile del procedimento" indica il Commissario ad Acta nominato con D.M. 25 settembre 2015;

## **ARTICOLO 2 – TIPOLOGIA DEI CONTROLLI**

1. Ai fini delle disposizioni che seguono, per controlli si intendono i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese al Commissario ad Acta dai soggetti partecipanti alla procedura di costituzione del Consiglio camerale della CCIAA Chieti Pescara e i controlli effettuati su dati e informazioni di banche dati del sistema camerale o altre pp.aa, per la realizzazione di riscontri sulle dichiarazioni presentate dai suddetti soggetti partecipanti.
2. I controlli effettuati dal Commissario ad Acta sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nonché i riscontri sulle banche dati di cui al precedente punto 1, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la prevenzione di abusi in relazione al procedimento di assegnazione dei seggi del Consiglio camerale.
3. I controlli effettuati dal Commissario ad Acta possono essere svolti in forma puntuale o a campione e comunque in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni in esame.
4. I controlli possono essere di tipo preventivo o successivo a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.
5. I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro complementari.
6. Dei predetti controlli e delle modalità seguite verrà redatto idoneo processo verbale, sottoscritto dal Commissario ad Acta e da almeno due componenti del gruppo di lavoro.

## **ARTICOLO 3 – ESCLUSIONE DEI CONTROLLI**

1. I controlli saranno effettuati tenendo conto di quanto indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con particolare ma non esclusivo riferimento alle note prot. n. 183847 dello 04.10.2011, prot. 81790 del 16.05.2013 e prot. n. 39517 dello 07.03.2014;
2. In base ai criteri di cui al punto precedente, nel caso in cui per un settore si candidi un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni/associazioni concorrenti o controinteressate, vengono effettuati esclusivamente i controlli puntuali di cui al successivo articolo 4.

## **ARTICOLO 4 – CONTROLLI PUNTUALI**

1. È fatto obbligo di effettuare il controllo puntuale relativamente a:
  - a. la redazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 in conformità alle disposizioni del DM 156/2011 ed alla modulistica scaricabile dal sito internet istituzionale delle Camere di commercio di Chieti e di Pescara;
  - b. la provenienza e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
  - c. l'adesione dell'organizzazione imprenditoriale ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure l'operatività nella circoscrizione di Chieti e Pescara da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso dell'avvio delle procedure per la costituzione del nuovo consiglio camerale;

- d. l'operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori nella circoscrizione di Chieti e Pescara da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso dell'avvio delle procedure per la costituzione del nuovo consiglio camerale;
  - e. l'iscrizione o annotazione al Registro Imprese delle imprese dichiarate nell'allegato B del Decreto;
  - f. la corrispondenza tra la classificazione ATECO dichiarata negli elenchi per le singole imprese e il settore per il quale l'organizzazione concorre;
  - g. la corrispondenza tra la classificazione ATECO dichiarata negli elenchi per le singole imprese e il codice ATECO presente nella visura camerale delle medesime;
  - h. l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa artigiana per le imprese che concorrono per il settore artigianato;
  - i. la coerenza dei codici ateco delle imprese artigiane che concorrono per il settore artigianato con i codici ateco dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori;
  - j. la coerenza dei codici ateco delle imprese artigiane che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ateco dei settori per cui concorrono;
  - k. l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa cooperativa per le imprese che concorrono per il settore cooperazione;
  - l. la coerenza dei codici ateco delle imprese cooperative che concorrono per il settore cooperazione con i codici ateco dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori.
  - m. la coerenza dei codici ateco delle imprese cooperative che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ateco dei settori per cui concorrono;
  - n. qualora l'organizzazione concorra per più settori l'inserimento delle singole imprese in un solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre.
2. Le verifiche di cui al superiore punto 1) dalla lettera e) alla lettera n) saranno effettuate in forma automatica con l'ausilio di Infocamere Scpa (società in house del sistema camerale), al momento della verifica degli elenchi delle imprese ai fini della necessaria associazione con i dati relativi al parametro "diritto annuale";
3. Qualora si riscontrassero imprese non iscritte o, comunque, non individuabili nel Registro delle Imprese, o qualora si riscontrassero irregolarità nelle dichiarazioni di cui al precedente punto 1), il responsabile del procedimento amministrativo lo comunicherà all'organizzazione interessata per consentire alla medesima la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione di quanto comunicato, entro il termine perentorio previsto dall'articolo 5, comma 1 del decreto (10 giorni). In caso di mancata regolarizzazione entro i termini di legge, le posizioni di cui trattasi non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività, in osservanza a quanto indicato dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0056939 del 5 marzo 2012.
- In ogni caso l'Associazione imprenditoriale concorrente è tenuta a ripresentare l'allegato A, nell'ipotesi in cui, a seguito delle verifiche condotte, una o più imprese associate dovessero non presentare i requisiti di ammissibilità previsti dalla norma. Si precisa che, in tale circostanza, la nuova presentazione degli allegati deve essere effettuata nelle modalità stabilite dal Decreto.
4. E' facoltà del responsabile del procedimento provvedere a determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali dandone indicazione nel verbale inerente a dette procedure di controllo.

**ARTICOLO 5 – CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ TRASMESSE DALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI**

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali riguardano le imprese indicate nell'allegato B al Decreto ed hanno per oggetto:
- a. l'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale;
  - b. il valore della quota associativa per gli anni 2013 e 2014 come desumibile dalle previsioni statutarie ovvero deliberative di ciascuna associazione concorrente;
  - c. la regolarità del versamento dell'intera quota associativa annuale in coerenza con l'importo di cui al precedente punto b. (almeno una quota associativa nel biennio 2013/2014).

2. Il campione oggetto del controllo è estratto con il seguente criterio: la numerosità del campione è stabilita nella misura del 10% fino ad un massimo di 50 imprese e con un minimo di 10 imprese per organizzazione imprenditoriale. Il campione è estratto utilizzando un piano di campionamento lineare semplice con un programma creato in Microsoft Excel che utilizza la funzione per inizializzare il generatore di numeri casuali secondo il timer di sistema e una funzione casuale per estrarre il campione.
3. Nel caso in cui all'interno del campione così estratto dovesse risultare una posizione che presenta pregressi rilievi di irregolarità, si procederà alla verifica della posizione immediatamente successiva.
4. Estratto il campione ed individuate le posizioni da sottoporre a controllo nelle modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, il responsabile del procedimento chiederà formalmente all'organizzazione interessata la trasmissione o l'esibizione della documentazione, anche in originale, a comprova di quanto dichiarato con l'autocertificazione. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta. Di norma il controllo della documentazione verrà effettuato presso i locali della Camera di Commercio di Pescara, durante il normale orario di apertura al pubblico, salvo richieste motivate per cui il responsabile del procedimento può autorizzare la verifica presso la sede dell'organizzazione imprenditoriale.

Ai fini del presente controllo dovrà essere prodotta documentazione attestante:

- a. Iscrizione all'associazione – documentazione idonea a dimostrare che l'impresa sia iscritta all'associazione;
  - b. Importo della quota associativa – statuto o deliberazione degli organi dell'associazione che attestino l'importo della quota associativa dovuto per gli anni 2013 e 2014;
  - c. Regolarità del versamento della quota associativa: documentazione idonea a dimostrare che l'impresa associata ha effettivamente versato l'intero importo dovuto relativo alla quota associativa, con evidenza della data di versamento, dell'importo versato e dell'anno di imputazione;
  - d. il Commissario ad Acta potrà in ogni caso richiedere che l'associazione concorrente produca dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'impresa associata ai sensi dell'art. 47 del Dpr 445/2000, validamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa stessa, che attesti l'effettiva sussistenza del rapporto associativo e l'avvenuto versamento di almeno un'intera quota associativa relativa agli anni 2013 e/o 2014.
5. Allo scopo di assicurare il rispetto dei principi di imparzialità, di casualità e trasparenza l'estrazione del campione è effettuata alla presenza dei rappresentanti delle Organizzazioni ed Associazioni che intendano assistere limitatamente alle operazioni riguardanti l'organismo rappresentato o per il quale si produce espressa e circostanziata delega nell'ambito degli apparentamenti.
  6. Se, a seguito del controllo a campione di cui ai punti precedenti del presente articolo, risulti una difettosità pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte a campione, l'estensione del campione verrà raddoppiata; se anche in tal caso risulti una difettosità pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte a campione, il controllo verrà esteso alla totalità delle imprese dichiarate.
  7. In merito alla congruità del valore della quota associativa annuale si riporta in quanto applicabile il disposto della nota 39517 dello 07.03.2014, e precisamente:

“Se da un lato rientra nell'autonomia delle Organizzazioni la possibilità di quantificare e definire le modalità di riscossione della quota di adesione annuale, dall'altro al fine di evitare effetti moltiplicativi sul numero delle imprese associate in tempo utile al solo fine di partecipare al procedimento di rinnovo dei Consigli camerali, appare necessario richiamare l'attenzione sul fatto che deve trattarsi comunque di una quota effettiva di adesione e non di una quota meramente simbolica; la misura dell'impegno contributivo deve, quindi, esprimere una reale appartenenza organizzativa attraverso un vero rapporto associativo con diritti e doveri connessi allo status di socio come previsto dai rispettivi Statuti.

A tal fine nell'evidenziare che, certamente possono considerarsi quote meramente simboliche quelle inferiori all'unità di conto monetaria, pari ad un euro, si ritiene che possono essere considerate tali le quote superiori a tale importo ove palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto a quelle medie riscosse dalle altre associazioni del medesimo settore."

#### **ARTICOLO 6 – CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DUPLICAZIONI**

Per garantire la corretta determinazione della rappresentatività di ciascuna Organizzazione imprenditoriale, fatta salva la facoltà per le imprese sancita dall'art. 12 co. 3 della Legge 580/1993 e s.m.i. il Commissario ad Acta onde evitare indebite duplicazioni ed accertare la veridicità delle iscrizioni delle imprese inserite negli elenchi da parte di più organizzazioni concorrenti o apparentate, in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo economico con nota n. 39517 dello 07.03.2014, implementa ulteriori modalità di controllo a campione.

Si intende definire dette ulteriori modalità di controllo a campione mediante una verifica delle imprese indicate come iscritte a due o più associazioni di categoria, con la precisazione che la base campionaria dovrà avere una dimensione di estrazione non inferiore al 25% dell'intera popolazione costituita dall'elenco delle imprese aventi le caratteristiche in esame.

Nel caso in cui all'interno del campione così estratto dovesse essere presente una posizione già precedente estratta in base a verifiche già eseguite, ovvero una posizione che presenta rilievi di irregolarità, si dovrà procedere come segue:

1. verrà predisposta apposita tabella relativa alle imprese iscritte in due o più associazioni ordinata per codice fiscale e con ulteriore numerazione delle posizioni in ordine progressivo;
2. il verificarsi della condizione di cui sopra determinerà la verifica della posizione estratta per l'organizzazione che non presenta irregolarità o altre estrazioni, mentre lo slittamento alla posizione duplicata immediatamente successiva per l'Organizzazione per la quale la posizione in questione presenta le ipotesi descritte.

Si precisa ulteriormente che, allo scopo di evitare inutile appesantimento della procedura, non saranno sottoposte a verifica le posizioni duplicate estratte e riferite a settore ove si candidi un unico apparentamento, e non siano presenti organizzazioni concorrenti o controinteressate.

#### **ARTICOLO 7 – CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ TRASMESSE DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI**

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori riguardano gli iscritti indicati nell'allegato D al decreto e hanno per oggetto l'iscrizione al sindacato o all'associazione dei consumatori.
2. Il campione oggetto del controllo è estratto con il seguente criterio: la numerosità del campione è stabilita nella misura del 10% fino ad un massimo di 50 iscritti e con un minimo di 10 iscritti per organizzazione sindacale o associazione dei consumatori. Il campione è estratto utilizzando un piano di campionamento lineare semplice con un programma creato in Microsoft Excel che utilizza la funzione per inizializzare il generatore di numeri casuali secondo il timer di sistema e una funzione casuale per estrarre il campione
3. Estratto il campione, il Commissario ad acta chiederà formalmente all'organizzazione/associazione interessata di trasmettere o esibire la documentazione, anche in originale, a comprova di quanto dichiarato con l'autocertificazione. La suddetta documentazione deve essere esibita entro 5 giorni dalla data della richiesta. Il controllo della documentazione viene effettuato presso i locali della Camera di Commercio di Pescara, durante il normale orario di apertura al pubblico, salvo richieste motivate per cui il responsabile del procedimento può autorizzare la verifica presso la sede dell'organizzazione /associazione.

Ai fini del presente controllo dovrà essere prodotta documentazione attestante:

- a. Per i lavoratori – dovrà essere prodotta documentazione attestante che l'iscritto estratto sia effettivamente dipendente di impresa della circoscrizione della Camera di Commercio I.A.A. di Chieti e/o Pescara, con esclusione dei pensionati, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'Avviso (pertanto al 31.12.2014).
  - b. Per i consumatori –dovrà essere prodotta documentazione attestante che i nominativi estratti siano riferiti esclusivamente a consumatori iscritti all'associazione nella circoscrizione della Camera di Commercio I.A.A. di Chieti e/o Pescara alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'Avviso (pertanto al 31.12.2014), inclusi nell'elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'articolo 137, comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 206/2005, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia.
4. Allo scopo di assicurare il rispetto dei principi di imparzialità, di casualità e trasparenza l'estrazione del campione è effettuata alla presenza dei rappresentanti delle Organizzazioni ed Associazioni che intendano assistere limitatamente alle operazioni riguardanti l'organismo rappresentato o per il quale si produce espressa e circostanziata delega nell'ambito degli apparentamenti.
  5. Se, a seguito del controllo a campione sull'iscrizione all'organizzazione/associazione, risulti una difettosità pari o superiore ad un terzo delle unità sottoposte a campione, l'estensione del campione verrà raddoppiata; se anche in tal caso risulti una difettosità pari o superiore ad un terzo delle unità sottoposte a campione, il controllo verrà esteso alla totalità delle unità dichiarate.

#### **ARTICOLO 8 – VERIFICA OCCUPATI DICHIARATI IN ALLEGATO A DA ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI**

1. Si rende necessario procedere alla verifica degli occupati dichiarati dalle Associazioni concorrenti in modo aggregato sull'allegato A del Decreto.  
A tale scopo si procederà a verificare la congruità del valore dichiarato con il dato trasmesso dall'Inps ad Infocamere con periodicità trimestrale e reso disponibile nel sistema informativo delle Camere di Commercio a fini statistici.  
Ove il totale degli occupati dichiarato dall'Associazione concorrente dovesse risultare significativamente superiore al totale risultante nel sistema informativo camerale, si procederà come segue:
  - a. verrà inviata una richiesta di chiarimento all'associazione volta a verificare il totale del numero degli occupati dichiarato, e ad acquisire analisi dettagliata in merito alle fonti da cui sono stati desunti i dati oggetto di dichiarazione e le modalità di elaborazione degli stessi;
  - b. Il Commissario ad acta, ove riterrà opportuno, potrà ulteriormente approfondire mediante verifica puntuale del numero degli occupati delle imprese di cui all'allegato B del decreto, anche attivando verifica incrociata con le banca dati degli istituti previdenziali ed assistenziali.

#### **ARTICOLO 9– CONTROLLI IN CASO DI FONDATA DUBBIO**

1. Ogni qualvolta il Responsabile del procedimento ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:
  - a. nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso del sistema camerale;
  - b. nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso del sistema camerale (ad esempio l'inserimento di nominativi in elenchi riferiti a diversi settori);
  - c. nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
  - d. in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.
2. Qualora il risultato dei controlli a campione ingeneri il ragionevole dubbio che il numero delle dichiarazioni non veritiere sia elevato, si dovrà ricorrere ad un controllo puntuale (su singoli casi) o all'allargamento del campione.

#### **ARTICOLO 10 – ERRORI SANABILI E IMPRECISIONI RILEVATE NEI CONTROLLI**

1. Qualora nel corso dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e sugli elenchi, il Responsabile del procedimento rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare o a rettificare le dichiarazioni e gli elenchi entro il termine perentorio di 10 giorni ai sensi dell'articolo 5 del DM n. 156/2011. In mancanza di regolarizzazione, le organizzazioni saranno escluse dal procedimento.

#### **ARTICOLO 11 – FALSE DICHIARAZIONI**

1. Qualora il Responsabile del procedimento, in sede di controllo dei contenuti delle autocertificazioni rilevi elementi tali da configurare ipotesi di falsità (non autenticità di fatti o informazioni) o errori non sanabili, è tenuto a rendere idonea segnalazione all'autorità competente a norma dell'articolo 76 del DPR 445/2000.
2. Nella comunicazione al Presidente della Giunta regionale, il Responsabile del procedimento dà conto dei provvedimenti di irricevibilità e di esclusione eventualmente adottati.

#### **ARTICOLO 12 – DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO**

1. Per quanto non previsto dalla presente procedura formalizzata si intendono applicabili le disposizioni di legge in materia di controlli puntuali o a campione in merito alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà;
2. Si richiamano altresì espressamente in quanto applicabili alla procedura di costituzione del Consiglio Camerale della CCIAA Chieti Pescara le note del Ministero dello Sviluppo Economico specificatamente riferite all'esecuzione dei controlli di che trattasi, nonché eventuali ulteriori indicazioni che lo stesso Ministero dovesse rendere note nel corso dello svolgimento della procedura in esame.